



CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale del Veneto – con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, in seguito denominata Regione, rappresentata dal dott., Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. in data

E

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - con sede in Padova, Via N. Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, in seguito denominata AVEPA, rappresentata da, nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1903 del 15 novembre 2011,

per l'esecuzione dei controlli nel campo della salute, sanità' e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico – ai sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 e ai programmi di cui al Reg. (CE) 1234/2007

Premesso che

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha approvato il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi veterinari regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo le parti hanno definito uno schema di convenzione operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori regionali e Servizi Veterinari regionali;
- il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, conferma l'obbligo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorii;
- tale regolamento individua i campi di condizionalità ovvero i vari settori a cui si riferiscono i Criteri di Gestione Obbligatorii;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ad alcune delle misure dei programmi di sviluppo rurale;
- il regolamento (CE) n. 1234/2007 estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo;
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione dei controlli riguardanti l'identificazione degli animali, epizootie, igiene e benessere rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente Specializzato, rappresentato, nella Regione del Veneto, dai Servizi Veterinari delle ULSS;

- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA – Organismo di Coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
 - la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- gli Organismi Pagatori sono l'Autorità di controllo competente per la gestione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/09;
- l'AVEPA in quanto Organismo Pagatore regionale riconosciuto è responsabile della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni;
- al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi è necessario individuare nell'Unità di Progetto Veterinaria il soggetto interlocutore di AVEPA, nonché coordinatore delle Aziende ULSS;
- la presente convenzione operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate all'AVEPA per consentirle di assumere i provvedimenti di propria competenza.

Tutto ciò premesso

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Conferma delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione operativa.

Costituiscono altresì parte integrante della convenzione le norme e gli atti amministrativi formalmente richiamati.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha lo scopo di definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione all'AVEPA degli esiti dei controlli effettuati da parte dei Soggetti istituzionalmente competenti - i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS-, nonché le modalità di verifica ed effettuazione dei controlli medesimi.

Le parti concordano di comune accordo linee guida applicative, che potranno riguardare anche altri aspetti afferenti alle attività e competenze dell'Organismo Pagatore e dei Servizi Veterinari.

Art. 3 – Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio

La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo, finalizzata all'estrazione del campione, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1122/2009, verrà concordata tra AVEPA e Unità di Progetto Veterinaria.

Art. 4 – Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo

L'Unità di Progetto Veterinaria provvederà alla selezione del campione secondo le modalità previste dai singoli piani di controllo nazionale, tenendo conto che una percentuale di aziende compresa tra il 20 e 25% dovrà essere selezionata con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 50 e 51 del Regolamento (CE) 1122/2009.

L'AVEPA e l'Unità di Progetto Veterinaria concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.) in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del sistema e per creare opportuna sinergia e cooperazione.

Art. 5 – Modalità e tempi realizzazione controlli

L'Unità di Progetto Veterinaria e l'AVEPA assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.

Art. 6 – Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli

Il materiale prodotto durante i controlli (check list, verbali, ecc.), sarà archiviato presso i Servizi Veterinari territoriali e sarà messo a disposizione dell'AVEPA per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione Europea od altre istituzioni comunitarie.

I dati saranno messi a disposizione di AVEPA con le modalità concordate tra l'Unità di Progetto e l'Organismo Pagatore.

Art. 7 – Calcolo dell'esito

Il calcolo dell'esito viene svolto da parte di AVEPA sulla base dei risultati dei controlli effettuati, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'Organismo Pagatore.

Art. 8 – Attività collaterali

Tra le parti saranno sviluppati programmi formativi congiunti, da tenersi nel corso dell'anno di attività, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa.

Art. 9 – Gestione del Protocollo

Le parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile nell'adozione ed esecuzione della presente convenzione nelle persone del Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria e del Dirigente dell'Area Tecnica e di Autorizzazione di AVEPA.

Si dà atto tra le parti che la presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 10 – Durata e applicazione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31.12.2013.

La convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle parti, in base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione, o di specifiche attività organizzative ed istituzionali.

Fermo restando il rispetto di quanto sancito dalla convenzione, in sede di stipula le relative parti possono apportare, di comune accordo, adattamenti tecnici in base a specifiche esigenze territoriali.

Art. 11 – Sicurezza e riservatezza

L'Unità di Progetto Veterinaria e AVEPA dichiarano di avere adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

Le parti sono responsabili, ai sensi del citato decreto, del trattamento dei dati personali che si renderà necessario per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

Art. 12 - Controversie

Ogni controversia relativa al presente Protocollo, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà demandata al Foro competente.

**per la Regione del Veneto
Unità di Progetto Veterinaria**

**per l'Organismo Pagatore Regionale
AVEPA**
